



29248-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. 108/sez.
ANDREA PELLEGRINO	- Relatore -	PU - 26/04/2018
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 52570/2017
FABIO DI PISA		
GIOVANNI ARIOLLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposto nell'interesse di
Pagnozzi Domenico, n. a Napoli il 20/03/1958, rappresentato e
assistito dall'avv. Alfonso Furgiuele, di fiducia,
Silenti Ferdinando, n. a Ercolano il 05/02/1970, rappresentato e
assistito dall'avv. Alfonso Furgiuele, di fiducia,
Rame Annamaria, n. a Montesarchio il 16/11/1962, rappresentata e
assistita dall'avv. Dario Vannetiello, di fiducia,
Cavaiuolo Salvatore, n. a San Martino Valle Caudina il 25/09/1953,
rappresentato e assistito dall'avv. Vincenzo Maiello, di fiducia,
Fiore Umberto, n. a Benevento il 02/08/1964, rappresentato e assistito
dall'avv. Marcello D'Auria, di fiducia,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, sesta
sezione penale, n. 10348/2016, in data 23/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto del documento prodotto in udienza dalla difesa di Cavaiuolo
Salvatore;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di Pagnozzi Domenico, Fiore Umberto e Cavaiuolo Salvatore, l'inammissibilità del ricorso (o dei ricorsi) di Rame Annamaria e la rideterminazione della pena inflitta a Silenti Ferdinando, con rigetto nel resto del ricorso;

udita la discussione dei difensori, avv.ti Alfonso Furgiuele, Dario Vannetiello, Vincenzo Maiello, Marcello D'Auria che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/05/2017, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 22/02/2016:

-assolveva Salvatore Cavaiuolo dal reato di cui al capo 4 e rideterminava la pena in relazione al capo 1 (artt. 110, 416 bis cod. pen.) nella misura di anni sei di reclusione;

-assolveva Domenico Pagnozzi dal reato di cui al capo 4 e, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 3 nel delitto di cui agli artt. 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., 7 l. n. 203/1991, rideterminava la pena per detto reato e per quello di cui al capo 9 (artt. 110 cod. pen., 12 quinquies l. n. 356/1992, 7 l. n. 203/1991) nella misura di anni quattro di reclusione, revocando l'interdizione legale per la durata della pena e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea;

-nei confronti di Ferdinando Silenti, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 3 nel delitto di cui agli artt. 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., 7 l. n. 203/1991, rideterminava la pena per detto reato e per quello di cui al capo 6 (artt. 110 cod. pen., 10, 14 l. n. 497/1974, 7 l. n. 203/1991) nella misura di anni undici e mesi otto di reclusione;

-nei confronti di Umberto Fiore, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 3 nel delitto di cui agli artt. 56, 640, 61 n. 7 cod. pen., 7 l. n. 203/1991, rideterminava la pena per detto reato e per quello di cui al

capo 6 (artt. 110 cod. pen., 10, 14 l. n. 497/1974, 7 l. n. 203/1991) nella misura di anni undici di reclusione;

-nei confronti di Annamaria Rame, riduceva la pena inflitta in relazione al capo 1 (art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen., 7 l. n. 575/1965) nella misura di anni dieci di reclusione.

Il tutto con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Domenico Pagnozzi, Ferdinando Silenti, Annamaria Rame, Salvatore Cavauiuolo e Umberto Fiore vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso nell'interesse di Domenico Pagnozzi.

Lamenta il ricorrente:

-violazione di legge per difetto di contestazione (art. 522, comma 1 cod. proc. pen.) con riferimento al delitto di cui al capo 3 e vizio di motivazione (primo motivo);

-violazione di legge con riferimento al contributo concorsuale rispetto al delitto di cui al capo 3 (secondo motivo);

-vizio di motivazione con riguardo al concorso nel reato di cui al capo 9 (terzo motivo);

-vizio di motivazione in ordine al praticato trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).

3.1. In relazione al primo motivo, si censura come la Corte territoriale non si sia limitata ad intervenire sulla definizione giuridica del fatto storico ma abbia compiuto un'incisiva modifica dello stesso in violazione dell'art. 521, comma 2 cod. proc. pen. Invero, in sentenza, sono state individuate le diverse condotte che avrebbero integrato gli elementi costitutivi del diverso reato di truffa (con riferimento ai comportamenti correlati alla "creazione di una situazione artificiosa") non oggetto di originaria specifica contestazione ed in tale prospettiva si rileva come persino la persona offesa dal reato (banca libanese) sia risultata differente da quella indicata in imputazione (istituto di credito londinese). Sotto il profilo motivazionale, poi, la sentenza appare del tutto congetturale, avendo disatteso con assenza di argomentazioni le censure difensive ed omesso di spiegare in che cosa sarebbe consistito lo specifico contributo "direttivo" offerto rispetto a non meglio precisate

"operazioni finanziarie". La sentenza, inoltre, rivela la sua contraddittorietà atteso che, a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità del Pagnozzi, si limita a richiamare colloqui intercettati avvenuti in epoca successiva al suo arresto. Inoltre, vengono menzionate "azioni" astrattamente propedeutiche alla realizzazione del piano criminoso, senza rilevare che esse sarebbero state realizzate all'estero essendo stato individuato dal pubblico ministero in Beirut il *locus commissi delicti*: e, in assenza di richiesta del Ministero della Giustizia ovvero di istanza o querela della persona offesa, era da escludersi l'esistenza di giurisdizione. Infine, in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 con riferimento alla ritenuta agevolazione del clan Pagnozzi, la sentenza si limita all'uso di mera clausola di stile aggirando la dedotta mancanza di prove sul punto.

3.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la condotta, che sarebbe consistita nella mera "ideazione dell'ingaggio di soggetti esperti nel settore informatico", non avrebbe consentito di ritenere che l'imputato abbia fornito un contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. rispetto al compimento di quegli atti che sono stati ritenuti significativi per dimostrare la configurabilità del tentativo dei reati contestati.

3.3. In relazione al terzo motivo, con riferimento al delitto di cui al capo 9, la sentenza ha operato un espresso ed acritico rinvio alle argomentazioni del giudice di prime cure, fornendo una motivazione illogica ed apparente. Evidente il "salto logico" compiuto dalla Corte territoriale che ha ommesso di indicare le ragioni che avevano indotto la conclusione che "la società, per il tramite di Rame Andrea, aveva alle spalle Pagnozzi Domenico", non rispondendo alla censura difensiva che aveva dedotto la mancanza di qualsivoglia elemento da cui desumere che il Pagnozzi avesse tenuto una condotta penalmente rilevante ex art. 110 cod. pen.; in ogni caso, non si era tenuto conto che, il giudice per le indagini preliminari, investito della domanda cautelare, avesse escluso la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, conclusioni con le quali la sentenza di appello aveva evitato di confrontarsi. Anche in relazione all'aggravante dell'art. 7 l. n. 203/1991, si è in presenza di statuizione immotivata e, comunque, manifestamente illogica.

3.4. In relazione al quarto motivo, si censura la decisione della Corte territoriale che ha completamente ommesso di fornire qualsivoglia

motivazione in ordine alla determinazione della pena finale, limitandosi ad affermare che la pena sarebbe "equa" rispetto a "criteri di cui all'art. 133 cod. pen."; inoltre, in modo altrettanto generalizzato, è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi omissso di considerare la scarsa entità dei fatti contestati, certamente caratterizzati da occasionalità.

4. Ricorso nell'interesse di Ferdinando Silenti.

Lamenta il ricorrente:

- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza dell'associazione di tipo mafioso (primo motivo);

- vizio di motivazione con riguardo ai singoli "delitti-scopo" contestati nel separato procedimento a carico di Pagnozzi Domenico (secondo motivo);

- violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento "per invenzione" della prova a carico, con riferimento alla partecipazione del Silenti ad associazione di tipo mafioso (terzo motivo);

- nullità della sentenza per difetto di contestazione (ex art. 522, comma 1 cod. proc. pen.) con riferimento al delitto contestato al capo 3); vizio di motivazione e travisamento del risultato probatorio conseguito con le intercettazioni di conversazioni (quarto motivo);

- vizio di motivazione con riguardo al concorso nella detenzione di arma comune da sparo (capo 6); travisamento del contenuto della conversazione intercettata con modalità ambientale (quinto motivo);

- nullità della sentenza per violazione del divieto di *reformatio in peius* ex art. 597, comma 3 cod. proc. pen.; errore di calcolo; mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per l'applicazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sesto motivo).

4.1. In relazione al primo motivo, si censura la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. essendo state utilizzate ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite. Il giudice di prime cure aveva integralmente mutuato il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del separato procedimento a carico di Pagnozzi Domenico, mediante un mero ed acritico rinvio della motivazione *per relationem*, attraverso la riproduzione dei passi di quel provvedimento

cautelare: operazione non consentita non essendo l'ordinanza cautelare annoverabile tra i mezzi di prova documentale disciplinati dal legislatore e non trattandosi di ipotesi riconducibile nell'alveo dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; di contro, la Corte territoriale, in maniera del tutto surrettizia, ha utilizzato gli elementi di prova emersi durante le indagini nel separato procedimento a carico di Pagnozzi Domenico. Anche a seguire il ragionamento della Corte territoriale e ritenere che il processo a carico del Silenti sia uno "stralcio" di quello a carico del Pagnozzi, non può parlarsi di "comunanza probatoria" correlata ad una "formale separazione": da qui il divieto di utilizzabilità delle prove (in senso lato) formatesi unilateralmente nell'ambito di altro procedimento a carico di altri imputati. Né tale limitazione può trovare deroga con la scelta del giudizio abbreviato, dal momento che il consenso all'utilizzazione di atti prestato dalla parte può riferirsi sempre e soltanto ad atti geneticamente con funzione "probatoria" che riguardino il processo nel quale l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi: in ogni caso, la Corte territoriale ha ommesso di considerare che i fatti posti a base dell'ordinanza cautelare emessa nel diverso procedimento sono comunque ancora al vaglio dell'autorità giurisdizionale.

4.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come, per dimostrare l'esistenza della struttura associativa riconducibile a Pagnozzi Domenico, la Corte territoriale ha mutuato le argomentazioni del giudice di prime cure, operando un integrale richiamo agli episodi che hanno formato oggetto di specifica contestazione nel separato procedimento (c.d. delitti scopo) senza tuttavia motivare in ordine alle specifiche doglianze formulate nei motivi di appello.

4.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia che, anche con riferimento al reato associativo, la sentenza di appello si è pedissequamente riportata a quella di primo grado. Inoltre, la sentenza non ha tenuto in alcun conto i recenti approdi giurisprudenziali secondo cui, nell'ambito della distribuzione dei compiti caratterizzante ogni struttura associativa, si doveva concretamente individuare e specificare la "parte" svolta dal compartecipe, cioè il contributo apportato dal singolo alla vita della struttura in vista del perseguimento del suo scopo: diversamente, la previsione normativa del solo fatto di partecipare all'associazione sarebbe sfuggita completamente ad ogni

possibilità di tipizzazione della condotta punibile e la stessa, per tale modo, non si sarebbe sottratta ai fondati rilievi di costituzionalità per l'assoluta carenza di tassatività del dato normativo.

Nella fattispecie, le condotte attribuite al Silenti non sono idonee a dimostrare che l'imputato sia stato "partecipe" al clan Pagnozzi, in quanto nessuna di esse appare univocamente indicativa dell'assunzione da parte dell'imputato di ruolo organico e stabile all'interno del sodalizio. Gli unici comportamenti del Silenti a cui si fa riferimento in sentenza sarebbero consistiti in meri "accompagnamenti" del Pagnozzi "nel territorio di Benevento allorquando costui era in soggiorno a Roma": la Corte territoriale, inoltre, ha ommesso di fornire la benchè minima risposta, incorrendo in un palese travisamento "per invenzione" della prova della natura delinquenziale degli incontri organizzati dal Pagnozzi nel beneventano. Inoltre, nessuna motivazione viene resa al rilievo di quale effettivo apporto avesse reso l'imputato con riferimento al ritenuto mantenimento in vita della struttura criminale o al perseguimento degli scopi di essa, non avendo mai lo stesso profferito parole significative tali da dimostrare il suo inserimento nel tessuto della presunta organizzazione camorristica.

4.4. In relazione al quarto motivo, si censura come la Corte territoriale non si sia limitata ad intervenire sulla definizione giuridica del fatto storico ma abbia compiuto un'incisiva modifica dello stesso in violazione dell'art. 521, comma 2 cod. proc. pen. Invero, in sentenza, sono state individuate le diverse condotte che avrebbero integrato gli elementi costitutivi del diverso reato di truffa (con riferimento ai comportamenti correlati alla "creazione di una situazione artificiosa") non oggetto di originaria specifica contestazione ed in tale prospettiva si rileva come persino la persona offesa dal reato (banca libanese) sia risultata differente da quella indicata in imputazione (istituto di credito londinese). Sotto il profilo motivazionale, poi, la sentenza appare del tutto congetturale, avendo disatteso con assenza di argomentazioni le censure difensive ed omettendo di spiegare in che cosa sarebbe consistito lo specifico contributo offerto rispetto a non meglio precisate "operazioni finanziarie". La sentenza, inoltre, rivela la sua contraddittorietà atteso che, con riferimento alla posizione del Silenti, dal materiale probatorio disponibile (risultati dei monitoraggi e

intercettazioni di conversazioni ambientali) era emersa solo la saltuaria presenza dell'imputato che si sarebbe limitato ad accompagnare il Pagnozzi a talune riunioni svoltesi in una fase antecedente alla preparazione del presunto piano criminoso, con conseguenziale assenza degli indispensabili requisiti della "idoneità" ed "univocità".

Inoltre, vengono menzionate "azioni" astrattamente propedeutiche alla realizzazione del piano criminoso, senza rilevare che esse sarebbero state poste all'estero essendo stato individuato dal pubblico ministero in Beirut il *locus commissi delicti*: e, in assenza di richiesta del Ministero della Giustizia ovvero di istanza o querela della persona offesa, era da escludersi l'esistenza di giurisdizione. Infine, in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 con riferimento alla ritenuta agevolazione del clan Pagnozzi, la sentenza si limita all'uso di mera clausola di stile aggirando la dedotta mancanza di prove sul punto.

4.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza che ha ommesso di dare risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello ove si era denunciata la superficiale lettura dell'intercettazione ambientale del 27/06/2012 all'interno dello studio del commercialista Umberto Fiore in cui era stato un tale Giovanni a parlare in modo del tutto generico di un'arma: genericità che aveva indotto il giudice per le indagini preliminari a ritenere inesistenti a carico dell'imputato i gravi indizi di colpevolezza. La Corte territoriale, travisando il segmento della conversazione, ritiene invece che il Silenti intervenga nel dialogo e si mostri pronto a collaborare. Apodittica è poi, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, l'affermazione secondo cui, l'acclarato possesso dell'arma costituisca comportamento rafforzativo del potere dell'organizzazione.

4.6. In relazione al sesto motivo, si censura la sentenza che, pur riconoscendo la minore gravità del reato di tentata truffa aggravata rispetto a quello originariamente contestato di tentato furto aggravato, anziché operare una diminuzione di pena, in assenza di appello del pubblico ministero ed in palese violazione del divieto di *reformatio in peius*, ha irrogato all'imputato una pena finale superiore a quella (di anni undici di reclusione) inflitta in primo grado. Inoltre, si censura l'errore di calcolo compiuto, dal momento che i giudici di appello, partendo da una pena base di anni tredici (per il più grave reato di cui

all'art. 416 bis cod. pen.), aumentano la pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo 3 (come riqualificato) e al capo 6, ad anni diciassette e mesi sei, avendo cura di precisare che per ciascun reato satellite l'aumento è stato pari ad anni uno e mesi sei. Ne consegue che la pena così incrementata avrebbe dovuto essere pari ad anni sedici e non ad anni diciassette e mesi sei (essendosi applicato un ulteriore aumento di pena di anni uno e mesi sei del tutto ingiustificato).

Si censura infine la mancanza di motivazione sia in ordine all'operato trattamento sanzionatorio che al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendosi, da un lato, la Corte discostata di molto dai minimi edittali e, dall'altro, operato richiamo a mera clausola di stile.

5. Ricorsi nell'interesse di Annamaria Rame.

5.1. Primo ricorso datato 13/10/2017 (trasmesso per le vie postali in data 14/10/2017).

Lamenta la ricorrente:

-violazione di legge in relazione agli artt. 581, 582, 584, 585, 591 e 178 lett. c) cod. proc. pen.; motivazione omessa, manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento depositati in data 29/09/2016 e 30/09/2016 (motivo unico).

Si evidenzia come la parte avesse presentato - a termini per l'impugnazione non ancora spirati - due distinti atti di appello, preannunciando nel primo (depositato in data 29/09/2016) la presentazione del secondo (depositato in data 30/09/2016).

La Corte territoriale ha valutato esclusivamente l'impugnazione depositata in data 29/09/2016, dichiarando inammissibile l'appello depositato in data 30/09/2006 senza entrare nel merito delle censure ritenendo che l'ordinamento non preveda e non consenta la presentazione di due distinti atti di appello da parte del medesimo difensore né che si possa depositare una pluralità di atti di impugnazione in favore dell'imputato. Nel "secondo" atto di impugnazione erano state effettuate diffuse censure alla sentenza di primo grado su tutti i punti della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta intraneità della ricorrente alla associazione criminale. La motivazione della sentenza qui ricorso viola anche l'art. 582 cod. proc. pen. nella parte in cui inutilmente evoca il principio della

unicità del diritto di impugnazione: tale principio, nel caso specifico, non trova spazio di applicazione atteso che trattasi di impugnazioni proposte da un unico soggetto (il difensore), in modo tempestivo (sia come atto principale di impugnazione che come motivo nuovo ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) allorquando non era intervenuta alcuna decisione da parte dell'autorità giudiziaria.

In ogni caso, è sufficiente rilevare che: l'art. 585, comma 4 cod. proc. pen. non prevede che il deposito di motivi nuovi debba essere preannunciato con riserva (come peraltro avvenuto) nei motivi principali; appare evidente nel caso di specie la connessione funzionale tra il primo ed il secondo atto di appello (infatti, i motivi indicati nel secondo atto di appello, depositato in data 30/09/2016, investivano i capi ed i punti già investiti con il primo atto di appello: v. paragrafi 4, 5, 6 e 7). Infine, va sottolineato come non sia possibile concludere che le numerose e specifiche doglianze contenute nel secondo atto di appello siano state implicitamente disattese dalla Corte territoriale alla luce della valutazione comparata tra la motivazione della sentenza impugnata ed il contenuto dell'atto di appello depositato il 30/09/2016, conclusione che, in ogni caso, quest'ultima, nemmeno trae.

5.2. Secondo ricorso datato 16/10/2017 e in pari data depositato in cancelleria (da valere, nell'eventualità, quale memoria contenente motivi nuovi di ricorso ex art. 585, comma 4 cod. proc. pen.). Si contesta:

-violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 110, 416 bis cod. pen. ed ancora in relazione all'art. 378, commi 1 e 2 cod. pen.; omessa, manifestamente illogica e contraddittoria motivazione (motivo unico).

Se il secondo atto di appello era stato dichiarato inammissibile, il primo era stato solo parzialmente valutato e deciso con un decisivo travisamento delle prove.

Con motivazione apodittica e manifestamente illogica, la Corte distrettuale afferma che la asserita associazione criminale rappresenti una continuazione della storica organizzazione denominata clan Pagnozzi: tutta la motivazione è permeata da evidenti errori, chiari travisamenti delle prove, affermazioni in contrasto con gli atti del procedimento, andando addirittura "al di là" dell'imputazione da

verificare e senza confrontarsi con le deduzioni difensive a dimostrazione del contrario oltre che della natura non mafiosa del gruppo. In modo altrettanto illogico, viene desunta la natura permanente del vincolo di solidarietà richiamando la unica dazione di denaro alla Moccia e si ritiene, in termini del tutto apodittici, l'elaborazione di un programma delinquenziale avente carattere duraturo ricavandolo da elementi inesistenti. Del tutto assertiva ed in contrasto con gli atti del procedimento è la motivazione che ritiene l'organizzazione dedita all'accaparramento di appalti e lavori con l'impiego della forza di intimidazione promanante dal gruppo, senza indicare gli appalti ed i lavori di riferimento; ovvero, quando trae la posizione sovraordinata assunta dalla ricorrente (e la sua sostituzione al marito nel dirigere e sollecitare Rame Andrea alla riscossione delle tangenti) dalle prove captative, senza confrontarsi con gli altri atti di indagine. Carenza di motivazione si registra ancora in ordine: all'invocata riqualificazione giuridica del capo a), alla natura del contributo del tutto occasionale della ricorrente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'invocato ridimensionamento del trattamento sanzionatorio.

5.3. Con memoria depositata in cancelleria in data 07/04/2018, Annamaria Rame ha integrato l'esposizione delle censure svolte nel primo ricorso.

6. Ricorso nell'interesse di Salvatore Cavaiuolo.

Lamenta il ricorrente:

-inosservanza degli artt. 423, 441, comma 5, 441 bis, 521, 522 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. nonché degli artt. 416 bis, 110 e 416 bis cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (primo motivo);

-inosservanza dell'art. 649 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., e vizio di motivazione (secondo motivo);

-inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (terzo motivo).

6.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza atteso che il Cavaiuolo, tratto a giudizio perché ritenuto intraneo all'associazione con compiti di "cassiere del clan", era poi stato condannato a titolo di concorrente esterno per aver fornito apparecchi automatici da giuoco in un bar asseritamente gestito dal capo clan: dunque, per un fatto morfologicamente e storicamente diverso da quello contestato, con compromissione del diritto di difesa. Una modifica della contestazione ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. in corso di giudizio abbreviato, sarebbe stata praticabile solo all'esito di un'integrazione probatoria ex art. 441, comma 5 cod. proc. pen., cui non si è mai dato luogo: in ogni caso, l'assoluto silenzio sul punto da parte della Corte territoriale integra senz'altro un difetto assoluto di motivazione.

Inoltre, le censure relative alla dedotta violazione del diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica vengono rigettate alla stregua di un'asserita "natura omologa" delle distinte fattispecie di partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, sulla base, quindi, di un'interpretazione ormai non più sostenibile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015 che, nell'evidenziare che il concorso esterno disciplina un fatto realizzato da chi si colloca fuori dall'istituzione malavitosa (ossia della struttura organizzativa del sodalizio), ha finito per ritenere (difformemente da quanto fatto dalla Corte territoriale) che il concorso esterno si elevi a fattispecie autonoma di reato, del tutto distinta dalla figura della partecipazione associativa e per niente confinabile nell'ambito di una manifestazione meramente concorsuale del delitto associativo. Da qui la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 della Convenzione EDU, così come interpretati dalla sent. 11/12/2007 Drassich c. Italia.

6.2. In relazione al secondo motivo, si censura la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. nell'interpretazione convenzionalmente orientata datane dalla Corte costituzionale con la sent. n. 200/2016.

Era stato segnalato che il Cavaiuolo fosse stato assolto dall'imputazione di concorso esterno nel medesimo clan Pagnozzi dal Tribunale di Roma con sentenza le cui motivazioni erano state acquisite. Motivare – come ha fatto la Corte territoriale – la diversità del fatto storico assumendo l'incompleta coincidenza soggettiva delle consorterie criminosi in relazione alle quali stabilire la congruità

causale e teleologica del contributo rappresenta un'operazione che finisce per non cogliere la funzione di tutela dell'art. 649 cod. proc. pen. nel significato accolto dalla Corte costituzionale. Ciò che il giudice territoriale avrebbe dovuto verificare era se il "tipo storico" del fatto contestato – nella sua connotazione empirica riferita all'oggetto della prestazione ed al suo interlocutore – fosse il medesimo, seppur oggetto di una imputazione che ne coglieva la differenza a partire dal diverso angolo visuale selezionato dal pubblico ministero. Alla stregua di tale impostazione, la Corte territoriale ha del tutto omissso di considerare che il Tribunale di Roma (nella sentenza acquisita) si era pronunciato su un'imputazione corrispondente nella completezza degli elementi di fatto rilevanti al contributo qualificato come concorso esterno dal giudice di primo grado napoletano, venendo "in gioco", in entrambi i processi, il ruolo di concorrente esterno consistito nell'aver fornito, quale imprenditore colluso, il proprio apporto nella politica espansionistica perseguita dall'associazione nel settore della distribuzione dei giochi di intrattenimento: da qui la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la ritenuta effettività causale del contributo del Cavaiuolo rispetto all'evento del "significativo rafforzamento" della capacità organizzativa della consorteria di riferimento. L'affermazione della Corte territoriale secondo la quale non "può farsi derivare dal quantum degli introiti realizzati attraverso questa attività, la sussistenza o meno del reato" si pone in insanabile contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005) secondo cui è solo dall'esito della verifica ex post che si può ricavare il dato della "effettiva e significativa" incidenza della prestazione dell'*extraneus* sulle capacità operative del sodalizio.

7. Ricorso nell'interesse di Umberto Fiore.

Lamenta il ricorrente:

-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1; insussistenza di una compagine associativa quale sviluppo evolutivo della vecchia organizzazione; in subordine, sussistenza di un'autonoma associazione ex art. 416 cod. pen. (primo motivo);

-violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà interna (secondo motivo);

-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta condotta di partecipe ex art. 416 bis cod. pen. ascritta al Fiore; vizio di motivazione con riferimento alle conversazioni contenute nel RIT 2525/11 prog. n. 16096 e prog. n. 11459 (terzo motivo);

-violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della norma dell'art. 416 bis cod. pen. con richiesta di riqualificazione ex art. 418 cod. pen. (quarto motivo);

-violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della norma dell'art. 416 bis cod. pen. con richiesta di riqualificazione ex artt. 110, 416 bis cod. pen. (quinto motivo);

-violazione di legge in relazione al capo 3), inidoneità del tentativo ed erronea interpretazione dell'art. 7 l. n. 203/1991 (sesto motivo);

-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 6); travisamento probatorio del RIT n. 5204/11 (settimo motivo).

7.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come i fatti contestati nella vicenda non erano significativi dell'impiego del metodo camorristico, non costituendo fatti associativi e men che meno qualificabili ex art. 416 bis cod. pen.: si trattava, al più, di episodi espressivi della caratura criminale di un singolo (Pagnozzi Domenico) ma non ricollegabili alla forza di intimidazione di un nucleo dotato di autonoma consistenza in grado di produrre effetti intimidatori a prescindere dalla realizzazione di singole condotte delinquenziali verso gli associati e i non associati. Seguendo un'inaccettabile logica presuntiva, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'evoluzione della vecchia organizzazione connotasse *ipso facto* del metodo mafioso anche la nuova. Inoltre, l'operatività della "nuova" associazione, quale sviluppo evolutivo della precedente, viene ancorata alla commissione di fatti estranei al periodo in contestazione; infine, sempre con riferimento al periodo in contestazione, non risulta che alcuno si fosse mai avvalso della forza di intimidazione derivante dal preesistente vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava.

7.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale abbia confermato il giudizio di rimproverabilità dell'imputato

sulla base di due elementi: l'essere un "profondo conoscitore della situazione dei fatti" e l'aver "fornito la disponibilità di locali" al Pagnozzi Domenico. Pur ritenendosi queste due circostanze da sole sufficienti per poter affermare l'intraneità del Fiore al sodalizio criminoso, ha ritenuto che vi fossero anche numerose altre circostanze, peraltro non oggetto di imputazione: ritenere provata la responsabilità dell'imputato anche per attività diverse da quelle oggetto di contestazione, integra la violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.

7.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come il giudizio di responsabilità non viene articolato anche in ordine alle altre manifestazioni di intraneità al sodalizio bensì solo sui due cennati profili che, in concreto, risultano non sussumibili nella condotta di partecipe di associazione di stampo camorristico

Nel prog. n. 16096 del 18/11/11 è facilmente evincibile come l'imputato, da un lato, si limitasse a commentare quanto rinvenuto su internet facendo una ricerca su Pagnozzi e, dall'altro, si riferisse a fatti a sua conoscenza in quanto costituenti fatti di cronaca, noti, conosciuti e conoscibili nella realtà locale beneventana.

La situazione appare censurabile anche sotto un altro profilo, in particolare per l'erronea interpretazione dell'art. 416 bis cod. pen., non potendo costituire la messa a disposizione dei locali in quattro occasioni a favore di Pagnozzi Domenico, un elemento probante della sua partecipazione all'associazione, trattandosi di contributi non significativi di stabile partecipazione. Risulta infatti impossibile desumersi la natura, la composizione ed il contenuto degli incontri, né la Corte territoriale illustra le ragioni in forza delle quali poter indurre la natura illecita degli incontri stessi, ora avvenuti con sodali, ora con imprenditori sottoposti ad estorsioni ovvero con entrambi.

Anche con riferimento al prog. n. 2525/11 vi è un chiaro travisamento probatorio da parte del giudice di merito. Chiamare "solamente un poco a rapporto" soggetti "che devono fare i bravi" costituisce frase da cui non può trarsi la prova che l'imputato, pur a conoscenza dello spessore criminale del richiedente "ospitalità", nutrisse la consapevolezza che in quegli incontri si potessero consumare attività illecite, specie di tipo estorsivo, e con modalità camorristiche, ovvero che costituissero l'occasione per svolgere riunioni con "sodali" ed è proprio l'uso della successiva espressione "ma

non" era tale da escludere la connotazione illecita di quegli incontri. Inoltre, non va dimenticato come questi incontri sarebbero stati solo quattro (due nella provincia di Benevento, uno a Roma ed un altro, che si sarebbe dovuto tenere il 19/10/2011 presso lo studio del Fiore, ma che non aveva luogo per timore dell'intervento delle Forze dell'Ordine) e non risultava essere stato provato, per difetto di accertamenti in merito, che agli stessi avessero partecipato soggetti destinatari di richieste estorsive e/o sodali.

In ogni caso, le condotte dell'imputato ritenute probanti ("conoscenza" e "disponibilità dei locali") non costituivano alcun atto di adesione, esplicito o implicito, alla compagine associativa da parte del Fiore e non vi era alcuna messa a disposizione da parte di quest'ultimo ad agire quale componente di un clan camorristico.

La Corte d'appello fa discendere, in relazione al capo 6), l'aggravante della disponibilità di armi in capo all'associazione dal relativo possesso da parte di un soggetto non meglio identificato, con un'affermazione del tutto apodittica, come tale inaccettabile.

7.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di considerare come l'attività posta in essere dal Fiore non fosse dimostrativa della piena adesione al programma dell'organizzazione criminale, bensì sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 418 cod. pen., fattispecie correttamente invocabile in quanto, volendo aderire all'impostazione fornita dal giudice di secondo grado secondo cui non si trattava di un'organizzazione criminale bensì di un'evoluzione di quella precedente, giammai il Fiore era stato ritenuto in precedenza partecipe dell'associazione nel periodo antecedente l'arco temporale in contestazione, non palesandosi alcuna indicazione in senso contrario in atti. L'imputato non assicurava al Pagnozzi la possibilità di mantenere contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, difettando in ogni caso l'elemento soggettivo tipico del dolo specifico.

7.5. In relazione al quinto motivo, si censura la denegata riqualificazione della condotta in concorso esterno in associazione camorristica. Come è noto, nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto *intranseus* ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura

criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell'*affectio societatis*, mentre il partecipe *intraneus* è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi, del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. Nella fattispecie, per le ragioni precedentemente esposte, non poteva dirsi sussistente il dolo specifico di cui all'art. 416 bis cod. pen. consistente nella volontà di aderire al sodalizio, certamente non desumibile dalle conversazioni captate essendo lo stesso inconsapevole che quel contributo (fornire la disponibilità di locali) fosse funzionale all'associazione.

7.6. In relazione al sesto motivo, si evidenzia come con riferimento al capo 3), si fosse in presenza di atti inidonei, trattandosi di procedura di tipo telematico, non essendo prevista la presentazione cartacea e necessario l'inoltro di un messaggio di conferma. Sul punto relativo alla dedotta inidoneità degli atti, la Corte territoriale non aveva osservato alcunchè, limitandosi la stessa ad affermare che la presentazione del modello MT799 aveva lo scopo di indurre in errore la banca, così confondendo lo "scopo" con la valutazione della inidoneità degli atti. Non vi era, inoltre, alcun elemento che consentisse di ritenere che l'azione fosse stata rivolta a realizzare un interesse del sodalizio criminoso, atteso che risultava provato che al predetto progetto vi avessero partecipato anche persone a cui non era stato contestato il reato associativo.

7.7. In relazione al settimo motivo, si evidenzia la incompatibilità della motivazione con il contenuto della conversazione prog. n. 27469/12, non risultando che la pistola fosse nella disponibilità del Fiore e finendo così per attribuire alla conversazione, in chiara situazione di travisamento probatorio, un significato del tutto eccentrico: disponibilità dell'arma in capo a terza persona (e non al Fiore) già lumeggiata (e non considerata) dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza custodiale n. 486/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Annamaria Rame è fondato e, conseguentemente, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per

nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Il ricorso di Ferdinando Silenti è accoglibile limitatamente alla misura della pena che va rideterminata nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione; nel resto, il ricorso è inammissibile.

Parimenti inammissibili sono i ricorsi di Domenico Pagnozzi, Salvatore Cavauiuolo e Umberto Fiore.

2. Va preliminarmente evidenziato come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla L. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione).

2.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal

ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

2.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino

autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, "mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

2.3. Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

2.4. La medesima giurisprudenza di legittimità considera, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza

oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Sulla base di questi principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.

3. Ricorso nell'interesse di Domenico Pagnozzi.

3.1. Manifestamente infondato e, in parte anche aspecifico, è il primo motivo.

L'originaria imputazione sub 3 è relativa al tentato furto attuato dall'organizzazione di appropriarsi della somma di cinquanta milioni di euro di proprietà della banca londinese HSBC, mediante illecita introduzione nel sistema informatico di tale banca, in modo da trasferire l'ingente somma presso la banca Al Mawarid di Beirut ed ivi farla accreditare su un conto corrente bancario appositamente aperto (l'attività riguardante la illecita introduzione nel sistema informatico della banca londinese ha formato oggetto della distinta imputazione sub 2, in relazione alla quale il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di non doversi procedere a carico degli imputati per difetto di querela).

3.1.1. Scrivono i giudici di secondo grado: *"... le due imputazioni ... sul piano descrittivo, si integrano reciprocamente. Il mezzo fraudolento ... è consistito nell'introduzione nel sistema informatico della banca londinese, in modo da trasferire telematicamente una ingente somma di danaro su un conto corrente acceso presso una banca di Beirut, attraverso la complicità di un funzionario non identificato e l'ausilio di esperti informatici"*.

Sempre secondo l'originaria contestazione, gli imputati hanno appositamente creato una società immobiliare (denominata "New

Castel Holding”) a cui era intestato il conto corrente libanese per ottenere l’accredito delle somme, simulando un corposo investimento immobiliare all’estero ed introducendo nel territorio libanese documentazione contraffatta attestante il trasferimento dei fondi. Sulla base delle conversazioni intercettate, gli imputati, attraverso un ignoto corrispondente, si attivavano presso la banca londinese per ottenere il trasferimento telematico del modello MT 799 e del successivo modello MT 103. Nella seconda fase dell’operazione – scrive la Corte d’appello – accade che “... il modello MT 799 non viene trasmesso alla banca libanese. Tabolacci, spinto dalle pressioni di Silenti, procura una copia del modello MT 799 ... avverte Cherubini Orazio il quale, dopo aver fatto visionare il documento a Fiore Umberto, chiama Di Scanno Savino perché questi consegna la copia del documento alla banca libanese. Di Scanno Savino si reca a Roma per ritirare personalmente il modello, poi raggiunge Beirut per consegnare il modello alla banca libanese. Ciò avviene con la intermediazione del corrispondente libanese Samir Saba. L’avv. Samir Saba si reca in banca, dove consegna il documento. Il funzionario della banca libanese effettua dei controlli, accertando che il documento è contraffatto. Si comprende, da successive conversazioni telefoniche, che il Samir Saba è stato tratto in arresto nel suo paese e che l’operazione è andata a monte”.

3.1.2. Fermo quanto precede, nessun dubbio si pone sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto quale ritenuta nella sentenza impugnata (v. pag. 33 della stessa) e sul ruolo assunto dal ricorrente e, tantomeno, si possono porre questioni con riferimento ad una pretesa modifica (asseritamente non consentita) dell’imputazione, dal momento che si è in presenza di una descrizione del fatto già ricompresa - nell’integralità di ogni accadimento sia con riferimento alle condotte che all’evento - nei capi 2 e 3 della rubrica. Indiscussa la garanzia del contraddittorio prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, assicurata per tutti gli imputati dalla possibilità di contestare la diversa definizione ritenuta dalla sentenza di appello mediante i proposti ricorsi per cassazione, e parimenti l’assenza di un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, attesa la sufficientemente prevedibile ridefinibilità dell’accusa inizialmente formulata con una nuova definizione giuridica del fatto che non ha comportato una modifica “*in peius*” del trattamento sanzionatorio e del computo della

prescrizione (cfr., *ex multis*, Sez. 4, n. 23186 del 13/04/2016, Suffer, Rv. 268995), rileva il Collegio come la correlazione tra accusa e sentenza sia stata ampiamente garantita: dalla mancata immutazione della posizione soggettiva degli agenti; dalla mancanza di un aggravamento della contestazione ritenuta e dall'assenza di concreta incidenza negativa (peraltro, nemmeno dedotta) sulle possibili strategie difensive (cfr., Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017, PG in proc. Bavila, Rv. 269992).

3.1.3. Aspecifica è, inoltre, la censura, reiterata in modo pedissequo, sulla ricorrenza della giurisdizione.

Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè lo stesso non si limiti ad un generico proposito privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, PM in proc. Guerini e altri, Rv. 272220): nella fattispecie, i giudici di appello hanno espressamente evidenziato come in Italia si fosse svolta gran parte dell'azione criminosa, culminata nella presentazione del documento alla banca libanese; e, sempre in Italia, si fossero tenute tutte le riunioni tese a programmare ed attuare il piano delinquenziale che è stato posto in essere. Condotte che, come tali, sono andate ben oltre rispetto ad una generica ideazione di un piano criminoso e ad una mera programmazione di possibili eventi delinquenziali.

3.1.4. Anche con riferimento all'aggravante dell'art. 7 l. n. 203/1991, la motivazione si profila insindacabile, in presenza di indiscussi adepti – a vario titolo e modo – al clan camorristico Pagnozzi (la cui "storica" esistenza è stata giudizialmente accertata) che hanno agito al fine di apportare significativi vantaggi economici all'organizzazione criminale: valutazione in fatto che non può essere "rivisitata" in questa sede.

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha ampiamente chiarito come il Pagnozzi sia stato l'ideatore dell'operazione e, per raggiungere l'obiettivo criminoso prefissato:

- ha avuto l'idea di ingaggiare dei soggetti esperti nel settore informatico e nelle operazioni finanziarie internazionali;

- ha seguito, coordinato e programmato insieme al coimputato Fiore tutte le operazioni, almeno sino a quando ha goduto dello stato di libertà;

- dopo il suo arresto, il programma criminoso – nei termini da lui precedentemente tracciati – è stato portato avanti dai "fedeli" adepti Silenti e Fiore (vengono richiamate dal giudice di appello le considerazioni esposte dal primo giudice nelle pag. 179 e ss. della sentenza di primo grado).

Contributo che non può dirsi inesistente solo perché il reato è rimasto alla fase del tentativo punibile: condotta – quella del Pagnozzi – che ha innestato un processo causale che non ha arrestato l'azione dei concorrenti e che non ha spiegato alcun effetto impeditivo sull'evento, conservando intatta la sua valenza causale finalizzata a produrre conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione (non verificatasi) del reato o alla configurazione (verificatasi) del tentativo punibile.

3.3. Manifestamente infondato ed in parte aspecifico è il terzo motivo.

La Corte territoriale evidenzia – con motivazione che, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado (pagg. 193 e ss.), opera una trattazione autonoma che giustifica pienamente i propri assunti decisionali ed i passaggi logici inferenziali che impongono quelle conclusioni – come dalle numerose conversazioni intercettate (v., in chiave emblematica, pagg. 37 e 38 della sentenza di appello) fossero chiaramente emersi i rapporti tra Rame Andrea (coordinatore e referente del clan Pagnozzi in Valle Caudina), Rame Annamaria (sua parente) e il ricorrente (marito della Rame), finalizzati a realizzare estorsioni nel Beneventano e ad accaparrarsi appalti in quei territori. Contatti che si rendono ancora più "doverosi" allorquando Pagnozzi Domenico veniva colpito dapprima dalla misura dell'obbligo di soggiorno e poi dalla detenzione carceraria, venendo in gioco la necessità di "prendere in mano le redini del clan" al posto dello stesso

e di mantenere vivi i contatti con i sodali della provincia di Benevento (Fiore Umberto, Silenti Ferdinando): da qui l'evidenza di un rapporto di totale subalternità di Rame Andrea e di Rame Annamaria con Pagnozzi Domenico. In questo contesto s'inserisce – scrivono i giudici di appello – *“la vicenda riguardante la soc. Omnia Service, società formalmente intestata a Cretella Salvatore e, di fatto, gestita da Rame Andrea (ndr., situazione – questa – non negata dalla stessa difesa), longa manus di Pagnozzi Domenico”*: società il cui unico scopo, atteso il contenuto dell'accordo tra Rame Andrea e Pagnozzi Domenico, era quello di consentire l'elusione delle disposizioni in materia di prevenzione e, nel contempo, di appropriarsi del mercato dell'edilizia attraverso l'accaparramento di appalti e la realizzazione di estorsioni in danno degli imprenditori del settore.

Anche in questo caso il riferimento all'aggravante dell'art. 7 l. n. 203/1991 si profila insindacabile, risultando provato che la condotta – anche tenuto conto dell'influenza evocativa dello “storico” nome “Pagnozzi” – fosse tesa ad affermare l'egemonia del clan nel territorio della Valle Caudina-Valle Telesina.

Infine, non è possibile ritenere che il pregresso rigetto della domanda cautelare potesse in qualche modo influire sulla pronuncia nel giudizio di merito attesa la diversità non solo della fase e dell'ambito della cognizione (necessariamente arricchito quello del processo non fosse altro che per la successività temporale). Del resto, più volte la giurisprudenza ha riconosciuto come nel rapporto tra giudizio cautelare e decisione nel merito, le evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema e la «funzione servente» che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rendono evidente come il primo non possa porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto con il secondo (cfr., Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544): di tal che, se la condanna intervenuta costituisce indiscussa preclusione processuale ad una differente delibazione degli stessi fatti (sia pure in conseguenza di una difforme valutazione in punto di diritto circa l'utilizzabilità o meno delle prove) nel procedimento incidentale *de libertate* (così, Sez. 2, n. 3173 del 19/12/2008 (dep. 2009), Di Martino, Rv. 242474), ancor di più le precedenti valutazioni compiute in sede cautelare si pongono come ininfluenti sulla decisione di merito, la cui autonomia di giudizio rimane pienamente integra.

3.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Nella determinazione della pena, i giudici di secondo grado hanno valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed hanno negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al grave contesto delinquenziale in cui sono maturate le condotte delittuose, alla loro reiterazione, alla negativa personalità dell'imputato e alla mancanza di segnali di risipiscenza.

3.4.1. Come è noto, con riferimento alla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3.4.2. Di contro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Ricorso nell'interesse di Ferdinando Silenti.

4.1. Il primo motivo è del tutto aspecifico.

Lo stesso reitera pedissequamente la censura sollevata in grado di appello e sulla quale la Corte territoriale ha reso ampia ed argomentata motivazione.

4.1.1. Osservano i giudici di secondo grado come il presente procedimento (RG n. 13671/2015 NR) costituisca uno stralcio di altro procedimento penale (RG n. 629666/2010 NR) e che l'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento (n. 486/2014) contenga ampio richiamo a quella (n. 354/2012) emessa nel procedimento da cui è stato fatto lo stralcio.

Gli elementi di prova utilizzati dai giudici del presente procedimento costituiscono, pertanto, patrimonio comune dei due procedimenti, a ragione della loro comunanza di origine. Non si è utilizzato, quindi, ai fini della decisione, materiale probatorio di provenienza esclusiva di altro procedimento, né – a prescindere dal materiale probatorio acquisito o comunque utilizzato – sono state fatte confluire surrettiziamente nel presente procedimento le valutazioni operate nella misura cautelare disposta in altro (formalmente distinto) procedimento penale. Ne consegue che gli atti presenti nel fascicolo ed utilizzati per la decisione nel disposto giudizio abbreviato (sulla cui notoria efficacia sanante non appare necessario soffermarsi e sulla cui originaria acquisizione – nel senso della loro confluenza prima della richiesta di ammissione al rito speciale – non sono state sollevate censure di sorta) hanno esclusivamente contenuto probatorio e sono di acquisizione del tutto legittima, la cui duplicazione trova ragione e giustificazione nella pregressa formale separazione dei procedimenti necessitata dall'avvenuta definizione degli stessi con riti differenziati: si è quindi totalmente al di fuori dal campo delle problematiche giuridiche sollevate dal ricorrente in ordine alla natura dei mezzi di prova.

4.1.2. Sulla vicinanza, sul ruolo e sul contributo all'associazione camorristica resa dal Silenti v'è ampia motivazione, che ha evidenziato – tra l'altro – come il Silenti (uomo di fiducia del boss) sia sempre vicino anche fisicamente al Pagnozzi Domenico, che accompagna nei suoi spostamenti territoriali finalizzati a mantenere vivi i propri rapporti con

gli imprenditori locali estorti o da estorcere (v. pagg. 16 e ss. della sentenza impugnata). Inoltre al Silenti, definito "braccio armato della organizzazione", risultano essere stati affidati *"diversi e delicati compiti nell'ambito dell'associazione"*.

4.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il secondo motivo.

Si è in presenza di censure in fatto che non tengono debitamente in conto dell'esistenza di una sentenza c.d. doppia conforme di responsabilità: le stesse, infatti, tendono, per la verità, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Al riguardo, non va dimenticato che la complessiva struttura argomentativa delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado, che danno luogo a una c.d. doppia conforme, non possono che indurre questo Collegio a ritenere che entrambi i giudici di merito abbiano proceduto ad una valutazione critica e argomentata delle fonti di prova, singolarmente passate in rassegna. In tal senso la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, l'impostazione della struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). L'integrazione tra le due motivazioni si realizza non solo allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,

Valerio, Rv. 252615, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio ed altri, Rv. 257784).

Fermo quanto precede, con riferimento ai delitti-scopo (capi 3 e 6), ritiene il Collegio che la motivazione resa dai giudici di merito nei due gradi di giudizio sia del tutto congrua e dimostri il pieno coinvolgimento nei fatti da parte del ricorrente.

4.2.1. Sul capo 3, si rimanda alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto, evidenziandosi solo come il Silenti (parimenti al Fiore) abbia preso parte attiva alla realizzazione del piano e alla sua attuazione, lo stesso, oltre ad essere presente alle riunioni organizzate presso lo studio del Fiore, si interessò in prima persona a fare pressioni sul Tabolacci, come inequivocamente rivelato da diverse intercettazioni (v. pag. 34 della sentenza impugnata).

4.2.2. Sul capo 6, parimenti, la sentenza d'appello è ben motivata (pagg. 13 e ss.), riconoscendosi come la conversazione ambientale registrata nello studio del Fiore il 27/06/2012 rivelasse come gli astanti (Fiore, Silenti e tale Gianni) stessero discutendo di una pistola (dimostrativa in senso rafforzativo del potere dell'organizzazione) ivi materialmente portata da quest'ultimo per essere lì occultata e riprelevata qualche giorno dopo.

4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Assume il ricorrente come la mera frequentazione con soggetti affiliati al sodalizio, per ragioni di amicizia, parentela o rapporti di affari non sarebbe idonea a dimostrare l'appartenenza di un soggetto all'associazione di tipo mafioso. Nella specie, l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1, solo perché avrebbe accompagnato il Pagnozzi nel territorio beneventano quando costui era sottoposto all'obbligo di dimora in Roma; sarebbe stato presente ad un delicato incontro tra lo stesso Pagnozzi e Fiore Umberto nello studio di quest'ultimo; perché avrebbe collaborato con il Pagnozzi nell'attività di installazione di apparecchi automatici da gioco. Circostanze che si assumono essere insufficienti ai fini della dimostrazione del reato in contestazione.

Come è noto, si afferma in giurisprudenza che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con

il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).

Orbene, nella fattispecie, appare evidente come il Silenti (detto anche "Bin Laden"), con la propria condotta (consistita nell'aver accompagnato più volte il Pagnozzi nelle zone del sannio-beneventano per le finalità che si sono già esposte, viaggi durante i quali il Pagnozzi si rifugiava nei covi messi a disposizione da Fiore Umberto per convocare le sue vittime, colloquiare con i suoi accoliti e mantenere saldo il legame con il territorio sottoposto alla sua influenza) abbia chiaramente dimostrato la sua disponibilità assoluta nei confronti del clan, disponibilità ampiamente testimoniata dalla sua vicinanza con la persona del capo: condotta che certamente ha apportato *"un rilevante contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della consorteria"*. Un vero e proprio "braccio armato" che, spesso, da un ruolo meramente di presenza fisica, si trasforma in quello di "agente attivo" (vedi vicenda della minaccia a mano armata di Danese Mario e quella nella quale lo stesso sollecita il pagamento a Moccia Maria Luisa, compagna del detenuto Russo Massimiliano, di somme di denaro a titolo di mantenimento) rafforzando in maniera decisiva le finalità delinquenziali dell'associazione.

4.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo.

Sulla censura non possono che ripetersi le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del con considerato in diritto a cui si rimanda.

4.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo.

Sulla censura non possono che ripetersi le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 4.2.2. che precede ed a cui si rimanda, evidenziandosi come nella fattispecie, atteso il chiaro tenore della intercettazione ambientale captata in data 27/06/2012 (v. pag. 14 della sentenza impugnata), non viene nemmeno in gioco il problema dell'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato di esclusiva competenza del giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se esente da vuoti o salti logici motivazionali.

4.6. Il sesto motivo è, in parte, fondato, e, in altra parte, manifestamente infondato.

Pacifico l'errore di calcolo commesso dalla Corte territoriale nell'effettuare gli aumenti di pena per la continuazione. In proposito, si legge nella sentenza di appello che si è partiti da una pena base di anni tredici di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., pena che è stata aumentata ex art. 81 cod. pen. - per i capi 3 (come riqualificato) e 6 della rubrica - ad anni diciassette e mesi sei di reclusione, per poi operare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Nello specifico, si è precisato che l'aumento è stato determinato nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione per ciascun reato satellite: conseguentemente, l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen., sarebbe dovuto essere pari a complessivi anni tre di reclusione. Viceversa, la Corte territoriale, ha aumentato la pena ex art. 81 cod. pen. di complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione, con un ingiustificato aumento di un anno e sei mesi.

Ad emendare tale errore di calcolo può procedere la Suprema Corte, rideterminando la pena finale nei confronti del Silenti nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione, così determinata: pena base, anni tredici di reclusione, aumentata ex art. 81 cod. pen., a complessivi anni sedici di reclusione, diminuita per il rito ad anni dieci e mesi otto di reclusione.

La pena finale è conseguentemente inferiore a quella inflitta in primo grado (anni undici di reclusione) e, conseguentemente, nessun profilo di non consentita *reformatio in peius* viene a porsi.

La pena finale - ferma la sua modifica imposta dal predetto errore di calcolo - nella misura correttamente determinata, risulta congrua e giustificata dalle determinazioni assunte dai giudici di merito. Anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il *decisum* è assistito da congrua e giustificata motivazione. Si rimanda sul punto alle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi 3.4.1. e 3.4.2. del considerato in diritto.

5. Ricorsi nell'interesse di Annamaria Rame.

Gli stessi sono fondati.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità " ... il principio dell'unicità del diritto di impugnazione può essere invocato

quando diversi sono i titolari legittimati all'impugnazione del provvedimento (per es. imputato e difensore) ma non certo nei casi in cui il medesimo soggetto (ndr., come avvenuto nella fattispecie) abbia frazionato le censure, ovviamente rispettando i termini per l'impugnazione; modalità non espressamente prevista ma neppure vietata dal codice di rito e la cui ritenuta inammissibilità potrebbe gravemente limitare il diritto di impugnazione (soprattutto per l'imputato) cui non sarebbe consentito un più ampio dispiego delle facoltà difensive ..." (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, non massimata sul punto).

Da qui la piena ammissibilità della proposizione, da parte del soggetto legittimato, di distinte impugnazioni avverso il medesimo provvedimento che, nel rispetto dei termini previsti, deducano motivi diversi anche nei confronti di parti diverse, dovendosi ritenere intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi (art. 585, comma 4 cod. proc. pen.) - sia pure nell'ambito delle censure già proposte con i motivi principali - oltre il termine previsto per l'impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione (v., *ex multis*, Sez. 5, n. 32388 del 11/05/2017, Sanna, Rv. 270713).

Appare pertanto evidente come la sentenza impugnata abbia violato l'art. 582 cod. proc. pen. nella parte in cui ha evocato il principio della unicità del diritto di impugnazione, che nella fattispecie non può trovare spazio di applicazione per la presenza di impugnazioni proposte da un unico soggetto (il difensore) in assenza di decisione nel merito da parte dell'autorità giudiziaria. Inoltre, giustificare la unicità dell'impugnazione schierandosi dietro il disposto dell'art. 584 cod. proc. pen. e valorizzando il solo dato letterale della norma che, espresso al singolare, escluderebbe la proposizione di più atti di impugnazione, integra la manifesta illogicità della motivazione ed è comunque in contrasto con il più generale principio del *favor impugnationis*. Ma la motivazione assunta dalla Corte territoriale (secondo cui le censure contenute nel secondo atto di impugnazione non potrebbero trasformarsi ed essere valutate quali motivi nuovi per mancanza di espressa riserva in tal senso nell'atto di impugnazione principale e perché le medesime svilupperebbero tematiche non

presenti nel primo atto di impugnazione) si pone anche in violazione dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: questa norma, infatti, non prevede che il deposito di motivi nuovi debba essere preannunciato con riserva nei motivi principali (cosa che, peraltro, la difesa aveva fatto, preannunciando nel primo atto di impugnazione il deposito di un secondo atto); in ogni caso, dalla lettura dei due atti di appello, è possibile evincere una connessione funzionale, in quanto i motivi indicati nel secondo atto di appello depositato in data 30/09/2016 investivano i capi e i punti trattati con il primo atto di appello depositato il 29/09/2016.

In ogni caso – come riconosciuto in fattispecie del tutto simile in una recentissima pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 13281 del 09/01/2018, Barbarino e altri) – l'atto non esaminato possedeva comunque natura di memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. e doveva essere necessariamente esaminato e valutato, pena la nullità generale di cui all'art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., atteso che, in mancanza, si potrebbe configurare, tra l'altro, anche una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie in riferimento al necessario vaglio deliberativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione (in questo senso, v. Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456).

Ne consegue la doverosità dell'annullamento della sentenza pronunciata nei confronti di Rame Annamaria in quanto assunta in violazione dell'art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione dell'atto di appello depositato in data 30/09/2016.

6. Ricorso nell'interesse di Salvatore Cavaiuolo.

6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Invero, costituisce espressione di un consolidato indirizzo interpretativo il principio per il quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il

concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (v. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258138; Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Sciacca e altro, Rv. 229194; conf., Sez. 2, n. 12838 del 16/12/2002, dep. 2003, Bellofiore ed altri, Rv. 224879; e Sez. 6, n. 10457 del 11/07/2000, Aleci ed altri, Rv. 220534).

6.1.1. Alla luce di tale *regula iuris*, è da escludere la configurabilità della denunciata violazione di legge nella decisione adottata dai giudici di merito che, a fronte della contestazione della partecipazione all'associazione di stampo camorristico, denominata 'clan Pagnozzi', i cui affiliati si avvalevano della forza di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivante, per commettere delitti contro la persona e contro il patrimonio, per aggiudicarsi appalti pubblici nonché per acquisire il controllo delle locali attività economiche, hanno ritenuto come l'imputato, pur senza aver formalmente aderito a tale sodalizio criminale, avesse concorso da esterno alla realizzazione dei relativi fini criminali, tenendo una condotta assimilabile a quella degli altri partecipi, elementi dei cui aspetti caratterizzanti il prevenuto aveva avuto piena conoscenza e in ordine ai quali aveva avuto modo di esercitare appieno i propri diritti di interlocuzione e di difesa.

6.1.2. Le valutazioni innanzi esposte, se servono a negare in radice la configurabilità della denunciata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto l'imputato non è stato condannato per fatti ontologicamente diversi da oggetto di addebito, valgono pure ad escludere la ricorrenza della lamentata violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e pronuncia, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., atteso che, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è correttamente evidenziato come ai fini della valutazione del rispetto della norma dettata da tale secondo articolo, deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (così, *ex multis*, Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419).

6.1.3. Sotto altro profilo, deve, altresì, escludersi che la riqualificazione giuridica dei fatti operata, nei termini innanzi esposti, dal Tribunale di primo grado, con decisione confermata dalla Corte di appello, abbia comportato la violazione del diritto all'equo processo, di cui all'art. 6, par. 3, CEDU, che, nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale di rispettare il principio del contraddittorio in ogni momento e in ogni fase del processo penale, anche laddove si debba discutere della qualificazione giuridica dei fatti addebitati: diritto all'equo processo e correlato principio del contraddittorio che si assumono essere stati violati dal momento che la decisione di prime cure era stata adottata senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti e senza una compiuta contestazione delle condotte delle quali l'imputato doveva essere chiamato a rispondere.

In effetti la Corte costituzionale, fin dalle ben note sentenze 'gemelle' del 2007 (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007), ha statuito che, nel sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di 'norme interposte', nel senso che, attraverso il 'meccanismo' di adattamento previsto dall'art. 117, comma 1, Cost., esse integrano il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell'ordinamento di fonte secondaria; ma, soprattutto, che il giudice nazionale, nell'applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate nell'articolato della CEDU, quanto le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tale criterio generale, che è nel contempo regola di ordine nel sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica, ha già trovato numerose attuazioni nella stessa giurisprudenza costituzionale (si vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost., n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008; v., in specie, Corte cost., n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007). Più di

recente, la Consulta, nel tentativo di affinare quel 'meccanismo di adeguamento' del diritto interno alle norme di fonte sovranazionale, ha ribadito la validità del principio innanzi delineato, ma ne ha puntualizzato la portata applicativa: chiarendo che la stessa Corte costituzionale - e, dunque, anche il giudice comune chiamato ad effettuare, in prima battuta, quella verifica di 'compatibilità' - non può "sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo [talchè] le norme della CEDU [...] devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo", ma può "valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il comma 1 dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza"; ai Giudici delle leggi - così come ai giudici comuni - "competete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (così in Corte cost., n. 236 del 2011; v. anche, Corte cost., n. 303 del 2011).

6.1.4. In altri termini, il giudice nazionale - lungi dall'essere vincolato a conformarsi al risultato dell'esegesi 'autentica' operata dalla Corte europea, obbligo la cui conformità al principio dell'art. 101, comma 2, Cost., in base al quale i giudici sono soggetti solo alla legge, si sarebbe potuta mettere in discussione - può a sua volta interpretare la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Così, se i giudici di merito dispongono - quando il diritto dell'imputato di essere informato della natura e del motivo dell'accusa ai fini della preparazione della propria difesa è riconosciuto nel diritto interno - della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che l'imputato abbia avuto l'opportunità di esercitare i propri diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che lo stesso venga

informato in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (v. Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974).

6.1.5. Passando velocemente in rassegna gli altri precedenti della giurisprudenza di legittimità, bisogna prendere atto come questa Suprema Corte si sia uniformata ai *dicta* della Corte costituzionale e alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sforzandosi di appurare, volta per volta, quali fossero stati, nella sostanza, gli effetti della intervenuta riqualificazione e se le ragioni della difesa fossero state o meno effettivamente pregiudicate.

Così, tenendo presente la fattispecie in esame, deve essere ribadito che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento (Sez. 6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961) e che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di secondo grado, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012, Saviolo, Rv. 254055; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri, Rv. 255735).

6.1.6. Alla luce di tali condivisibili criteri, va escluso che, nella fattispecie, la sentenza gravata abbia comportato una insanabile violazione del diritto dell'imputato all'equo processo. E ciò, non tanto e non solo perchè la riqualificazione giuridica delle condotte ritenute non ha avuto effetti sfavorevoli per il prevenuto, in termini di sanzione irrogabile o di calcolo del termine di prescrizione; ma soprattutto perchè il prevenuto è stato posto in condizioni di interloquire pienamente su quella scelta del Tribunale di primo grado dapprima con l'atto di appello e poi, ancora, con il ricorso per cassazione: dunque, per l'odierno ricorrente, la riqualificazione giuridica dei fatti di causa

operata dai giudici di merito non è stata affatto una 'sorpresa', cioè una situazione rispetto alla quale non gli sarebbe stato consentito di adeguatamente interloquire.

6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Rileva preliminarmente il Collegio come l'odierna produzione documentale effettuata nel corso della discussione dalla difesa del ricorrente consistente in uno stralcio di provvedimento giudiziario non munito dell'attestazione di conformità all'originale, da cui non si evince l'autorità emittente bensì solo la data di pronuncia (21/12/2016) e quella di deposito (18/05/2017), non sia né scrutinabile né, tantomeno, utilizzabile ai fini della decisione sotto diversi profili. Il primo – ed assorbente – è quello che il documento risulta assolutamente incompleto e, in quanto tale, privo di qualsiasi positiva utilizzazione processuale; *ad abundantiam*, perché lo stesso sembrerebbe comunque destinato ad evidenziare situazioni di fatto comunque non consentite in sede di legittimità; inoltre, lo stesso, vista la data di formazione e di deposito, ben poteva essere prodotto in sede di merito e sottoposto alla cognizione di quei giudici (la sentenza di appello è, come si è visto, del 23/05/2017).

Fermo quanto precede, rileva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità abbia, a più riprese, riconosciuto ed affermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr., Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223; nello stesso senso, Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 263543).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la richiesta di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649, comma 2 cod. proc. pen., evidenziando come "*le due contestazioni hanno riguardo a fatti che si sono svolti in territori diversi con la compartecipazione di persone che non coincidono*", aggiungendo altresì, a conferma della valutazione di "diversità" dei fatti storici che si assumono identici, che, la condotta del Cavaiuolo nell'ambito del presente giudizio, fosse "*tesa a rafforzare l'associazione del clan Pagnozzi operante nella Valle Caudina, nella zona di Montesarchio e luoghi limitrofi*": trattasi di

motivazione in fatto, non manifestamente illogica e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità.

6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

All'imputato è stato contestato di aver partecipato, nella consapevolezza della rilevanza causale del suo apporto, all'associazione camorristica "clan Pagnozzi", con il ruolo di tenere la cassa del clan attraverso le società gestite per conto di Pagnozzi Domenico. E' stato acclarato che il Cavaiuolo godesse della piena ed incondizionata fiducia del capo clan; che lo stesso avesse rapporti anche con altro sodale dell'organizzazione Silenti Ferdinando; che fosse cointeressato alla gestione delle slot machine unitamente al Pagnozzi, con il quale era in rapporti di affari; che avesse un'utenza dedicata alle sue corrispondenze telefoniche con il capo clan.

Nella sentenza impugnata, gli elementi probatori a sostegno di queste conclusioni, fermi i richiami alla pronuncia di primo grado, si rinvencono nelle pagg. 54 e 55, ove si ricorda come *"la partecipazione alla vita di un sodalizio criminale di tipo mafioso nella forma concorsuale non deve necessariamente esplicarsi attraverso la realizzazione di attività puramente criminose, ben potendo essere realizzata attraverso condotte che rientrano nelle normali attività di vita quotidiana e lavorativa"*: da qui la sostanziale irrilevanza della natura lecita dell'attività commerciale prestata (che ben può essere "utilizzata" – come nella fattispecie – per mostrare un "volto pulito" o insospettabile) e la neutralità del dato rappresentato della misura (bassa) degli introiti realizzati con la stessa.

7. Ricorso nell'interesse di Umberto Fiore.

7.1. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il primo motivo.

Ferme le valutazioni già esposte in punto esistenza e caratteristiche del clan camorristico facente capo al Pagnozzi, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato che proprio il ricorrente Fiore, nel corso dei lunghi colloqui intercettati, abbia disvelato la storia della famiglia Pagnozzi, del suo capostipite e della metodologia mafiosa con cui la stessa operava (v. pag. 18 e ss. della sentenza impugnata). La conoscenza approfondita del Pagnozzi e del suo clan (*"ad Avellino comandano proprio loro ..."*), la intensità dei suoi

rapporti con lo stesso Pagnozzi Domenico (di cui è ben a conoscenza della misura cautelare al medesimo imposta e delle prescrizioni ad essa connesse) ma, soprattutto, la sua dichiarata e manifestata "messa a disposizione" incondizionata (che si estende anche alla moglie del Pagnozzi, Rame Annamaria), emerge con chiarezza da tutte le indagini di polizia giudiziaria condotte ed acquisite agli atti. Si legge nella sentenza di appello: *"... si è accertato che Fiore Umberto, in ben quattro occasioni, ha offerto a Pagnozzi Domenico alcuni locali di sua proprietà, perché ivi si svolgessero degli <incontri> riservati. La natura di questi incontri ... era ben nota al Fiore Umberto, come si ricava da una conversazione intercorsa tra Fiore e Pagnozzi Domenico. Si tratta della conversazione n. 11459 del 29.9.2011 h. 16.13 registrata nell'abitazione romana di Fiore Umberto. Pagnozzi Domenico chiede all'imputato, di mettergli a disposizione un luogo riservato. Fiore propone lo studio, ma Pagnozzi rifiuta, rappresentando che sarebbe più opportuno un luogo isolato, come una masseria. Quindi Fiore chiede informazioni sulla tipologia di incontri da fare e Pagnozzi gli risponde che deve chiamare <a rapporto> soggetti recalcitranti ... A queste circostanze, che sarebbero da sole sufficienti per poter affermare l'intraneità di Fiore nel sodalizio in esame, se ne aggiungono numerose altre, tutte di indubbio valore ed univocamente conducenti alla responsabilità dell'imputato ..."*.

Per il resto, rimane solo da evidenziare un profilo di assoluta genericità del motivo di ricorso, caratterizzato esclusivamente da affermazioni apodittiche nelle quali si lamenta la mancata presa in considerazione e la conseguente non motivata valutazione di implicita irrilevanza di elementi addotti dalla difesa senza che neppure siano stati indicati a questa Suprema Corte ed in modo specifico in che cosa sarebbero consistiti tali elementi.

7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

In sentenza di appello, si attribuisce altresì al Fiore:

- a) di essersi attivato su richiesta del Silenti, per far arrivare a Moccia Maria Luisa, compagna del detenuto Russo Massimiliano, le somme del mantenimento;
- b) di aver procurato a Pagnozzi Domenico schede telefoniche anonime affinché quest'ultimo potesse curare i suoi affari al telefono;

c) di aver mostrato totale ammirazione nei confronti del capo clan e fedele adesione al suo operato;

d) di essersi prestato a tenere in deposito una pistola su incarico di Silenti e di tale Gianni;

e) di essersi prestato, all'arresto del capo clan, di cercare contratti di fornitura di energia elettrica per Rame Annamaria;

f) di aver risolto questioni varie, negli affari e nella vita privata, ricorrendo all'aiuto dell'organizzazione.

Lamenta la difesa che tutte queste circostanze non fossero mai state espressamente contestate, con conseguente difetto di correlazione tra accusa e sentenza per averle ritenute, anche solo a contorno, come prova dei fatti contestati.

Rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia affermato che le circostanze di cui sopra, non necessarie per fondare la pronuncia di penale responsabilità sulla base degli altri elementi già esistenti, abbiano assunto un indubbio valore univoco in chiave accusatoria.

Evidenzia il Collegio come, sulla base del risalente ma consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento di un soggetto come partecipe ad un'associazione di tipo mafioso non è necessario che allo stesso siano stati contestati reati fine ovvero condotte che potrebbero costituire autonomi ulteriori reati rientranti nel programma della medesima associazione, né occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere specifiche attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sua aggregazione e messa a disposizione di un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211897). Se, in particolare, si è affermato non sussistere la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione associativa contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui, essendo la partecipazione dell'imputato al sodalizio di tipo mafioso desunta dal concreto contributo dallo stesso apportato alla vita e al rafforzamento della compagine criminosa, e configurando quel contributo un'autonoma fattispecie criminosa, questa non abbia formato oggetto di specifica imputazione, poiché il soggetto resta giudicabile e condannabile solo per il reato mezzo ritualmente contestato (cfr., Sez. 1, n. 52525 del 04/07/2014, Bonvissuto e altri, Rv. 261455),

tantomeno è possibile ritenere la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ipotesi – quale la presente – in cui le ulteriori condotte (una delle quali, voce sub d, contestata come reato autonomo, qualche altra – vedi voce sub e – in sé considerata inidonea a fornire la prova della partecipazione al sodalizio) sono state esplicitate a mero titolo di dimostrazione (se non addirittura di semplice esemplificazione) del grado e del livello di intraneità.

7.3. Manifestamente infondato ed evocativo di non consentite censure in fatto è il terzo motivo.

Come già evidenziato in premessa, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

L'articolazione delle censure prospettate nel proposto motivo tende, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Con riferimento, infine, all'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione si è in presenza di motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, tenendo presente che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di associazione di stampo mafioso, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (da ultimo, Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, P.C. in proc. Macrì ed altri, Rv. 271743).

La medesima giurisprudenza ha affermato, inoltre, che la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe

che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice, come avvenuto nella fattispecie, deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (cfr., *ex multis*, Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, Di Majo e altro, Rv. 272403).

7.4. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il quarto motivo.

Con lo stesso si reitera una censura disattesa con congrua e giustificata motivazione dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha espressamente riconosciuto come nelle attività poste in essere dal Fiore fosse chiarissima la piena adesione prestata al programma dell'organizzazione criminale, in quanto lo stesso *"non ha offerto un rifugio al Pagnozzi Domenico ma ... si è adoperato per trovare delle <basi logistiche> ... dove svolgere riunioni con sodali e incontri con soggetti sottoposti ad estorsione"*: trattasi di condotte ben diverse da quelle che formano oggetto della previsione normativa di cui all'art. 418 cod. pen.

7.5. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è anche il quinto motivo.

La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, esclude l'ipotesi di un concorso esterno in associazione mafiosa, riconoscendo come il Fiore si fosse *"attivato in ogni modo per garantire al clan, la possibilità di operare ed affermare la sua supremazia nelle attività illecite cui essa era dedita, mostrando una disponibilità incondizionata nei confronti del capo clan, della moglie e dell'organizzazione intera. Egli ha manifestato di essere in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organico capeggiato da Pagnozzi Domenico e dalla moglie. Né può validamente sostenersi che Fiore fosse una vittima di quest'ultimo. Nelle conversazioni registrate, il Fiore dimostra di non nutrire alcun timore nei confronti del capo clan. Al contrario, egli colloquia con lui e con la moglie Rame*

Annamaria che si era sostituita al marito nella direzione del clan, ponendosi su un piano paritario ...".

7.6. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il sesto motivo.

Sul capo 3, si rimanda – in premessa – a tutte le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 3.1. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto, evidenziandosi solo come il Fiore (parimenti al Silenti) abbia preso parte attiva alla realizzazione del piano e alla sua attuazione, come inequivocamente rivelato da diverse intercettazioni (v. pag. 34 della sentenza impugnata).

Come già detto in precedenza, nessun dubbio sussiste, inoltre, sulla qualificazione giuridica del fatto in tentata truffa, avendo gli imputati compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'istituto bancario libanese attraverso la creazione di una situazione artificiosa, consistita:

- nel realizzare le apparenze di un consistente investimento immobiliare;

- nel creare all'estero una società avente tale scopo;

- nell'aprire un conto corrente intestato alla società immobiliare presso la banca del Libano;

- nel presentare un modello MT 799 presso la sede della banca libanese, attraverso il loro rappresentante locale, tale avv. Samir Saba.

Scrivono i giudici di secondo grado: *"la presentazione della copia del modello MT 799 aveva lo scopo di indurre l'istituto bancario ad accreditare i fondi sul conto corrente e, come emerge pure dalle conversazioni intercettate, a riconoscere un'anticipazione sulle somme da trasferire ... lo spossessamento avrebbe avuto luogo con la partecipazione della stessa persona offesa la quale, indotta in errore dalle condizioni ingannevoli che avevano creato gli imputati, ove non si fosse accorta della falsità dell'atto, cosa che sarebbe potuta accadere ove il funzionario fosse stato meno zelante, avrebbe corrisposto effettivamente le somme in questione ...".*

Con queste logiche e consequenziali conclusioni il ricorrente - anche in questo caso - non si confronta, preferendo insistere sulle proprie censure e finendo inevitabilmente per scivolare sul terreno dell'aspecificità.

7.7. Manifestamente infondato è il settimo motivo.

Si è in presenza di una condotta concorsuale in cui ciascun correo ha fornito un proprio autonomo contributo causale, con conseguenziale irrilevanza della materialità di ogni singola condotta facente parte di un comune ed unitario disegno criminoso preventivamente progettato, condiviso ed attuato.

8. Alla pronuncia consegue:

- l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Rame Annamaria con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
- la rideterminazione della pena irrogata nei confronti di Silenti Ferdinando che si quantifica nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione;
- la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso presentato nell'interesse di Silenti Ferdinando;
- la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Pagnozzi Domenico, Cavaiuolo Salvatore e Fiore Umberto che, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Rame Annamaria con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Ridetermina la pena irrogata nei confronti di Silenti Ferdinando che quantifica nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso presentato nell'interesse di Silenti Ferdinando.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Pagnozzi Domenico, Cavaiuolo Salvatore e Fiore Umberto che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/04/2018


Il Consigliere estensore

ANDREA PELLEGRINO



Il Presidente

GIOVANNI DIOTALLEVI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 25 GIU. 2018



CANCELLERIA
Claudia Bianchi